



AVVISO ALLA CITTADINANZA



CON LA PRESENTE SI RENDE NOTO CHE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 25.05.2010 E' STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. IN PARTICOLARE L'ART. 30 PREVEDE:

Art. 30 – Sgombero della neve: obblighi del Comune e dei frontisti

Al verificarsi delle precipitazioni nevose il Comune provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di sale quando, in presenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucchiolevole per presenza di ghiaccio.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere, per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato:

- allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza;
- allo spalamento della neve dalla cunetta per una larghezza di 20 cm e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione;
- all'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tali obblighi si riferiscono al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte della proprietà, come sopra.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, se la temperatura è sotto zero, un adeguato quantitativo di sale per evitare la formazione di ghiaccio e di verglas. Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità.

Ai residenti nelle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che si protendono sulla pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.